

ATTO N. 449

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 703 del 3.5.2006)*

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23/02/2005, n. 17
(Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico –
amministrative in materia di sanità pubblica) e ulteriore modificazione della
legge regionale 19/02/1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche)”.*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 26.6.2006*

Trasmesso alla III - I Commissione Consiliare Permanente il 26.6.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 17/05 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA GESTIONE INTEGRATA DI FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03/05/2006 n. 703

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore della Direzione Sanità e Servizi sociali avente per oggetto: *"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e alla legge regionale 19 febbraio 1997, n 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)"*.

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art.5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001,n.6.

Ritenuto di provvedere alla adozione del citato di disegno di legge, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: *"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e alla legge regionale 19 febbraio 1997, n 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)"* e la relazione che lo accompagna dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;

2) di dare mandato all'Assessore Maurizio Rosi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;


IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e alla legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)".


RELAZIONE

Con legge regionale 23 febbraio 2005, n.17 "Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica", è stata prevista la costituzione di una società a partecipazione pubblica di tipo consortile tra le aziende sanitarie per lo svolgimento di alcune funzioni tecnico-amministrative quali: a) *gestione delle risorse umane, b) affari legali, c) acquisizione beni e servizi, d) ottimizzazione logistica, e) gestione del patrimonio, f) gestione delle tecnologie, g) gestione del sistema informativo e tecnologie informatiche, h) assistenza tecnico-gestionale alle aziende sanitarie per le funzioni ottimizzabili, i) attività di consulenza specializzata alla gestione aziendale, anche ai fini dell'assistenza economico-finanziaria, al fine di favorire e promuovere l'introduzione di forme innovative di gestione tese al risparmio e alla razionalizzazione e al razionamento dei fattori di produzione:*

La volontà del legislatore regionale è stata quella di coinvolgere nel progetto il maggior numero di operatori del settore stimolando interventi tecnici e finanziari, sia da parte di operatori privati sia da parte di soggetti pubblici.

Successivamente, a seguito di una serie di incontri con le parti sociali, pur ammettendo che la forma consortile prescelta, poteva rappresentare un'ottima risposta all'esigenza di coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione e alla attuazione degli indirizzi di programmazione socio sanitaria, di fatto si dimostra scarsamente efficiente a livello operativo per la difficoltà di coordinare e sintetizzare le esigenze dei diversi soci del consorzio. Problema questo, non riscontrato, invece, per quanto riguarda le Agenzie regionali, che quali strumenti operativi di diretta emanazione della Regione, sono caratterizzati dalla massima snellezza e celerità per meglio organizzare le attività di gestione delle aziende sanitarie regionali e permettere una maggiore rispondenza alle esigenze e ai programmi da essa predisposti.

Per questi motivi, con il presente d.d.l., da un lato si intende trasformare la struttura dell'Agenzia, da consorzio privato ad ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con il compito specifico di operare per il coordinamento dell'organizzazione delle funzioni e competenze del servizio sanitario regionale, in linea con le scelte prioritarie già operate dal Piano sanitario regionale, il quale prevede di dare applicazione operativa alla unicità di



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sistema tra Servizio Sanitario Regionale e Aziende sanitarie, rendendo fluido il travaso di competenze tra le Aziende sanitarie regionali, la Direzione regionale Sanità e Servizi sociali e gli altri attori del S.S.R.

Dall'altro, invece, si punta a mantenere la disciplina del diritto privato nell'organizzazione interna dell'Agenzia. Allo scopo, infatti, di semplificare ed evitare lungaggini burocratiche che ostacolano e appesantiscono le procedure nell'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia, è stata razionalizzata la struttura organizzativa rispetto alla società consortile costituita ex art. 2615-ter seguenti del codice civile, prevedendo soltanto due organi ritenuti indispensabili e tecnicamente necessari (Direttore e Collegio dei Revisori). Da tale scelta si rileva l'intenzione di avere una struttura snella e operativa, nel contempo non viene abbandonato lo spirito che stava alla base della costituzione della società consortile stessa: il coinvolgimento dei diversi soggetti che operano nel servizio sanitario regionale così come prevede l'art. 7 ter comma 1 del presente disegno di legge.

Del disegno di legge, che si sottopone all'attenzione della Giunta regionale, preme evidenziare soprattutto tre punti che si ritengono fondamentali:

- 1) la gestione unitaria da parte dell'Agenzia Umbria Sanità delle funzioni ad essa attribuite, finora esercitate da diversi soggetti pubblici;
- 2) la struttura organizzativa dell'Agenzia;
- 3) il riordino e la riorganizzazione delle strutture operanti nel servizio sanitario regionale, inclusa l'Agenzia Sedes, per la quale si prevede la sua soppressione.

Quanto al primo punto con l'istituzione dell'Agenzia sarà possibile realizzare la gestione unitaria da parte dell'Agenzia delle funzioni, previste all'articolo 3 del disegno di legge, e superare l'attuale situazione regionale, caratterizzata da una eccessiva frammentazione delle competenze. Infatti, molte funzioni che riguardano l'acquisizione e l'ottimizzazione delle risorse, la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, la gestione del sistema informativo e tecnologie informatiche ect..., sono esercitate da ogni singola azienda sanitaria, da uffici regionali, da altri enti strumentali della Regione, che hanno talvolta attuato proprie iniziative autonome soprattutto per adempiere a disposizioni normative nazionali e comunitarie. In tale situazione molte altre importanti funzioni, che rientrano tra le competenze degli Uffici regionali, sono invece rimaste inattuate.

E' mancata, quindi, finora la capacità da parte del governo regionale di predisporre un programma organico di settore, di formulare indirizzi, di sottoporre a controllo le attività svolte e di attivare un adeguato coordinamento delle strutture che esercitano queste funzioni fondamentali per raggiungere un livello ottimale di efficienza e di ottenere economie di scala, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa.



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'introduzione di soluzioni tecno-organizzativo-gestionali e l'applicazione di strumenti che ogni singolo ente, da solo, non potrebbe adeguatamente improntare e sostenere in quanto implicanti investimenti congiunti di più operatori.

Dopo queste brevi considerazioni circa le motivazioni della scelta effettuata in ordine alla modifica della l.r. 17/2005, per quanto riguarda la revisione della forma giuridica della Società consortile, di seguito, si illustra il contenuto degli articoli del testo del presente disegno di legge in cui **all'art. 1**, viene modificato il titolo della l.r. 17/05 in "*Istituzione della Agenzia Umbra per la Regolazione e Integrazione della Gestione delle Aziende sanitarie*" denominata "*Agenzia Umbria Sanità*", **con l'art.2** viene apportata una modifica all'art.2 della l.r 17/05.

L'art. 3 istituisce l'Agenzia Umbria Sanità per la gestione unitaria delle funzioni tecnico amministrative ne definisce la natura, le finalità, le funzioni ed i criteri di operatività. L'Agenzia viene costituita come ente strumentale della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e contabile. Essa e' dotata di un proprio regolamento ed è posta sotto la vigilanza della Giunta Regionale. Occorre sottolineare che l'attività dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa prevista per le aziende sanitarie regionali, al fine di realizzare le azioni con la snellezza e la tempestività necessarie. L'oggetto e gli obiettivi dell'Agenzia sono quelle previste rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 17/2005. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Agenzia dovrà operare con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed in particolare ricercare strategie comuni con tutti quei soggetti interessati alla innovazione e alla sostenibilità nel governo della sanità.

Nella predisposizione del disegno di legge l'esame delle carenze sopra rappresentate hanno portato alla formulazione: **dell'articolo 4**, relativo alle funzioni regionali di coordinamento ed indirizzo sulle attività dell'Agenzia obbligando l'Agenzia a svolgere la propria attività mediante programmi coerenti con gli indirizzi strategici formulati dalla Regione, ponendo in capo alla Giunta regionale l'attività di vigilanza e controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Agenzia, si è puntato alla costruzione di una struttura "leggera" a partire dagli organi (**articolo 5**) che sono: il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti. **L'art.6** sostituisce la rubrica ed il testo dell'art.7 della l.r.17/2005.

Al Direttore, la cui figura è disciplinata **dall'articolo 7**, sono attribuite le importanti funzioni di predisposizione e approvazione degli atti fondamentali per il funzionamento dell'Agenzia, quali: il bilancio ed il conto consuntivo, il programma delle attività



REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regolamento organizzativo e contabile, la dotazione organica, l'attuazione dei contratti collettivi di lavoro, la relazione sulle attività svolte.

Tali funzioni sono esercitate, secondo quanto disposto dai già citati articoli 3 e 4, sulla base degli indirizzi e sotto la vigilanza ed il controllo della Giunta regionale.

L'articolo 7 consente, comunque, un primo avvio dell'operatività dell'Agenzia disponendo l'attribuzione dell'incarico del Direttore ad uno dei dirigenti della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali o ad uno dei direttori generali in carica presso le aziende sanitarie regionali.

L'altro organo previsto dal disegno di legge è il collegio dei revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati **dall'articolo 7 bis**.

L'articolo 7 ter consente, comunque, un primo avvio dell'operatività dell'Agenzia avvalendosi, fin dalla sua istituzione, del personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione da altri enti pubblici, da agenzie regionali, o da altri organismi che operano nel settore sanitario. Stabilisce che l'Agenzia ha una sua dotazione organica, al personale dell'Agenzia inquadrato, si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità; dispone l'attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per particolari professionalità non presenti nell'organico della Agenzia. Dopo il primo triennio la Giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle aziende sanitarie coinvolti nelle attività della Agenzia Umbria Sanità.


L'articolo 7 quater definisce le risorse finanziere della Agenzia, **l'art. 7 quinquies**, definisce che i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.

Gli articoli 7 sexies e 7 septies stabiliscono le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

L'articolo 8, individua gli articoli della legge 23 febbraio 2005, n.17, che dovranno intendersi soppressi, con l'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 9, stabilisce che, con l'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Umbria Sanità subentra alle attività conferite al consorzio nonché ai relativi rapporti giuridici.

L'articolo 10, infine, riguarda la soppressione dell' Agenzia per la promozione e




REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES.

Lo stesso articolo prevede che l'Agenzia Umbra Sanità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Agenzia SEDES e che il personale regionale assegnato all'Agenzia Sedes, può confluire nella costituenda Agenzia.

L'articolo 11, conseguentemente abroga la legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 e s.m.i., istitutiva della Agenzia SEDES.

L'art. 12, apporta una modifica al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 recante "Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche", stabilendo che la Giunta regionale esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione con le stesse modalità previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali.



Disegno di legge: “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e alla legge regionale 19 febbraio 1997, n 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche)”.

**TITOLO I
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
DELLA L.R. 17/2005**

Art. 1.
*(Sostituzione del titolo
della l.r. 17/2005)*

1. Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: “Istituzione della Agenzia per la regolazione e la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità”.

Art. 2.
(Modificazione dell’art. 2)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 17/2005, le parole “degli enti associati” sono sostituite dalle parole “delle aziende sanitarie”.

Art. 3.
(Sostituzione dell’art. 3)


1. La rubrica e il testo dell’articolo 3 della l.r. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 3.
(Istituzione della Agenzia Umbria Sanità)

1. La Regione istituisce l’Agenzia per la regolazione e la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità.

2. L’Agenzia Umbria Sanità ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa, e finanziaria.

3. L’Agenzia Umbria Sanità è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale e, per conto delle



aziende sanitarie regionali, svolge le seguenti funzioni ed esercita le connesse competenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:

a) acquisizione di beni e di servizi e ottimizzazione logistica;

b) gestione di programmi concernenti gli investimenti, il patrimonio e le tecnologie sanitarie;

c) gestione del sistema informativo e delle tecnologie informatiche;

d) attività concernente la misurazione dei costi;

e) attività di omogeneizzazione dei sistemi di gestione contabile e del controllo interno delle aziende sanitarie regionali e redazione del bilancio consolidato;

f) promozione di modelli organizzativi, sistemi contabili e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'economicità e all'efficacia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può affidare all'Agenzia Umbria Sanità ulteriori compiti nell'ambito della programmazione strategica regionale. L'Agenzia Umbria Sanità esercita le connesse funzioni e competenze necessarie per l'esercizio dei compiti stessi.”.

Art. 4.

(Sostituzione dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4.


(Funzioni di indirizzo della Regione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, delinea gli indirizzi strategici della Agenzia Umbria Sanità, con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione.

2. La Regione determina annualmente gli obiettivi sulla base dei quali l'Agenzia Umbria Sanità definisce il proprio piano di attività.”.

Art. 5.

(Sostituzione dell'art. 5)



1. La rubrica e il testo dell'articolo 5 della l.r. 17/2005, sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 5.

(Organi della Agenzia Umbria Sanità)

1. Sono organi dell'Agenzia Umbria Sanità:
 - a) il Direttore;
 - b) il collegio dei revisori dei conti.”.

Art. 6.

(Sostituzione dell'art. 7)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 7 della l.r. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 7.


(Direttore)

1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia Umbria Sanità è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa. L'atto di Giunta determina gli elementi essenziali dell'incarico. Il rapporto di servizio del Direttore è regolato da contratto di diritto privato.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetto in possesso del diploma di laurea e dotato di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale.

3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.



5. Al Direttore compete il trattamento economico contrattato di volta in volta tra le parti, definito anche in relazione agli obiettivi e alle competenze, assumendo a parametro quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni di dirigenza nel settore privato.

6. Il Direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria Sanità ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all'attività amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria di cui all'articolo 4.

7. Il Direttore adotta gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Agenzia Umbria Sanità e provvede in particolare:

a) alla adozione del piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale;

b) alla adozione degli atti di bilancio;

c) alla adozione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità;

d) alla determinazione della dotazione organica;

e) alla gestione del personale e del patrimonio;

f) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia Umbria Sanità.


8. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono sottoposti all'approvazione e al controllo della Giunta regionale che lo esercita con le stesse modalità previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali.

9. Per consentire l'avvio della Agenzia Umbria Sanità e per un periodo non superiore ad un anno l'incarico di Direttore può essere attribuito ad un dirigente della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali o ad uno dei direttori generali in carica presso le aziende sanitarie regionali".

Art. 7.

(Integrazione della l.r. 17/2005)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/2005 sono aggiunti i seguenti:



“Art. 7 bis.
(Collegio revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Nella seduta di insediamento, il collegio dei revisori dei conti procede alla elezione tra i propri componenti del presidente, che provvede alle successive convocazioni.

3. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria della Agenzia Umbria Sanità e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dalla Agenzia stessa.

4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e massimi della stessa. Il compenso viene determinato all'inizio del quinquennio nello stesso decreto di nomina.

Art. 7 ter.
(Organizzazione dell'Agenzia Umbria Sanità)

1. L' Agenzia Umbria Sanità, per la fase di avvio, si avvale prioritariamente di personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi che operano nel settore sanitario, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia.

2. L'Agenzia Umbria Sanità, ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia inquadrato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità.

3. Per particolari professionalità non presenti nell'organico dell'Agenzia e non reperibili attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1, qualora sussistano esigenze temporanee, sono attivati rapporti di lavoro a tempo determinato,



previo confronto con le organizzazioni sindacali sui criteri generali.

4. L'Agenzia Umbria Sanità, applica la normativa prevista per le aziende sanitarie anche in materia di gestione del patrimonio, dell'ordinamento contabile e dell'attività contrattuale.

5. Entro tre anni dalla data di istituzione della Agenzia, la Giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle aziende sanitarie coinvolti nelle attività dell'Agenzia.

Art. 7 quater.
(Finanziamento)

1. L'attività della Agenzia Umbria Sanità viene finanziata con le seguenti fonti:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 3, comma 3;

b) proventi per prestazioni e servizi resi;

c) donazione e lasciti accettati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7 quinquies.
(Gestione economica)


1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.”.

Art. 7 sexies.
(Disposizione finanziaria)

1. La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni assegnate all'Agenzia Umbria Sanità, con le risorse destinate al servizio sanitario regionale.

2. Il bilancio di esercizio della Agenzia è parte del bilancio consolidato regionale delle aziende sanitarie.



Art. 7 septies.
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" cap 2264/5010."

Art. 8.
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 17/2005 sono abrogati.

Art. 9.
(Norma transitoria)


1. All'entrata in vigore della presente legge, tutte le attività conferite al Consorzio costituito per realizzare le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n.17 e i rapporti giuridici instaurati dallo stesso sono trasferiti, alla Agenzia Umbria Sanità.

TITOLO II
SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA PER LA
PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA
SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE,
L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE
CULTURALE IN AMBITO SOCIO SANITARIO,
DENOMINATA SEDES

Art. 10.
(Soppressione dell'Agenzia per la promozione e
l'educazione alla salute, la documentazione,
l'informazione e la promozione culturale in ambito
socio-sanitario, denominata SEDES)

1. L'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES istituita ai sensi della legge regionale del 9 agosto 1995, n. 33 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia Umbria Sanità.

2. L'Agenzia Umbria Sanità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Agenzia SEDES compresi quelli inerenti il personale.



3. Il personale regionale assegnato all'Agenzia SEDES può essere trasferito, a domanda, all'Agenzia Umbria Sanità secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 17/2005, così come modificato e integrato dalla presente legge.

4. Nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia Umbria Sanità di cui al comma 2 dell'articolo 7 ter della l.r. 17/2005 così come modificato e integrato dalla presente legge, nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con l'Agenzia SEDES, si terrà conto, con le modalità e nei limiti individuati nella prevista procedura selettiva, dell'esperienza, professionalità e competenze acquisite.

Art. 11.

(Abrogazione della l.r. 33/1995)

1. La legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES) modificata dalla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 – in materia di entrata e di spesa) è abrogata.

TITOLO III


MODIFICAZIONE DELLA L.R. 5/1997

Art. 12.

(Modificazione della l.r. 5/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 recante "Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche" è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione con le stesse modalità previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali."





REGIONE UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Il Presidente

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 01/03/2006

nr 0034407

Classifica: I.14



Al Direttore regionale
Sanità e Servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo

SEDE

Oggetto: Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17" - (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico- amministrative in materia di Sanità pubblica).

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 32408 del 27 febbraio 2006, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 28 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega, concordato con la S.V. e con la dott.ssa Giulangela Proietti.

Cordiali saluti.

Avv. Marina Balsamo

Allegato: n. 1 ddl

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Costituzione di una società per la gestione integrata di funzioni tecnico-amministrative in materia di sanità pubblica) e alla legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche)".

TITOLO I
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
DELLA L.R. 17/2005

Art. 1.
*(Sostituzione del titolo
della l.r. 17/2005)*

1. Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 è sostituito dal seguente: "Istituzione della Agenzia per la regolazione e la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità".

Art. 2.
(Modificazione dell'art. 2)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 17/2005, le parole "degli enti associati" sono sostituite dalle parole "delle aziende sanitarie".

Art. 3.
(Sostituzione dell'art. 3)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 3 della l.r. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 3.
(Istituzione della Agenzia Umbria Sanità)

1. La Regione istituisce l'Agenzia per la regolazione e la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità.

2. L'Agenzia Umbria Sanità ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa, e finanziaria.

3. L'Agenzia Umbria Sanità è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale e, per conto delle

aziende sanitarie regionali, svolge le seguenti funzioni ed esercita le connesse competenze finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:

a) acquisizione di beni e di servizi e ottimizzazione logistica;

b) gestione di programmi concernenti gli investimenti, il patrimonio e le tecnologie sanitarie;

c) gestione del sistema informativo e delle tecnologie informatiche;

d) attività concernente la misurazione dei costi;

e) attività di omogeneizzazione dei sistemi di gestione contabile e del controllo interno delle aziende sanitarie regionali e redazione del bilancio consolidato;

f) promozione di modelli organizzativi, sistemi contabili e gestionali innovativi anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'economicità e all'efficacia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può affidare all'Agenzia Umbria Sanità ulteriori compiti nell'ambito della programmazione strategica regionale. L'Agenzia Umbria Sanità esercita le connesse funzioni e competenze necessarie per l'esercizio dei compiti stessi.”.

Art. 4.

(Sostituzione dell'art. 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4.

(Funzioni di indirizzo della Regione)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, delinea gli indirizzi strategici della Agenzia Umbria Sanità, con particolare riferimento ai settori di intervento e alle attività da svolgere, nonché ai progetti da realizzare, stabilendo tempi e modalità di gestione.

2. La Regione determina annualmente gli obiettivi sulla base dei quali l'Agenzia Umbria Sanità definisce il proprio piano di attività.”.

Art. 5.

(Sostituzione dell'art. 5)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 5 della l.r. 17/2005, sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 5.

(Organi della Agenzia Umbria Sanità)

1. Sono organi dell'Agenzia Umbria Sanità:
 - a) il Direttore;
 - b) il collegio dei revisori dei conti.”.

Art. 6.

(Sostituzione dell'art. 7)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 7 della l.r. 17/2005 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 7.

(Direttore)

1. L'incarico di Direttore dell'Agenzia Umbria Sanità è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della stessa. L'atto di Giunta determina gli elementi essenziali dell'incarico. Il rapporto di servizio del Direttore è regolato da contratto di diritto privato.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito a soggetto in possesso del diploma di laurea e dotato di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, nonché di specifiche competenze in materia di organizzazione e di amministrazione tecnico-gestionale.

3. L'incarico di cui al comma 1 è conferito per una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. La durata dell'incarico non può in ogni caso eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, il rapporto con il Direttore è prorogato fino alla data di nomina del successore ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni il conferimento

dell'incarico è subordinato al collocamento in aspettativa non retribuita o fuori ruolo.

5. Al Direttore compete il trattamento economico contrattato di volta in volta tra le parti, definito anche in relazione agli obiettivi e alle competenze, assumendo a parametro quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni di dirigenza nel settore privato.

6. Il Direttore ha la rappresentanza legale della Agenzia Umbria Sanità ed esercita funzioni di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi, in riferimento all'attività amministrativa e gestionale e alla rispondenza della stessa agli obiettivi della programmazione regionale socio-sanitaria di cui all'articolo 4.

7. Il Direttore adotta gli atti necessari al conseguimento degli scopi della Agenzia Umbria Sanità e provvede in particolare:

a) alla adozione del piano di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale;

b) alla adozione degli atti di bilancio;

c) alla adozione del regolamento interno di organizzazione e funzionamento, attività contrattuale e contabilità;

d) alla determinazione della dotazione organica;

e) alla gestione del personale e del patrimonio;

f) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte dall'Agenzia Umbria Sanità.

8. Gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono sottoposti all'approvazione e al controllo della Giunta regionale che lo esercita con le stesse modalità previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali.

9. Per consentire l'avvio della Agenzia Umbria Sanità e per un periodo non superiore ad un anno l'incarico di Direttore può essere attribuito ad un dirigente della Direzione regionale Sanità e Servizi sociali o ad uno dei direttori generali in carica presso le aziende sanitarie regionali".

Art. 7.

(Integrazione della l.r. 17/2005)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 17/2005 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 7 bis.

(Collegio revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due componenti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Nella seduta di insediamento, il collegio dei revisori dei conti procede alla elezione tra i propri componenti del presidente, che provvede alle successive convocazioni.

3. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria della Agenzia Umbria Sanità e trasmette alla Giunta regionale una relazione semestrale sull'attività svolta dalla Agenzia stessa.

4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

5. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti entro i limiti minimi e massimi della stessa. Il compenso viene determinato all'inizio del quinquennio nello stesso decreto di nomina.

Art. 7 ter.

(Organizzazione dell'Agenzia Umbria Sanità)

1. L' Agenzia Umbria Sanità, per la fase di avvio, si avvale prioritariamente di personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi che operano nel settore sanitario, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia.

2. L'Agenzia Umbria Sanità, ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia inquadrato si applica il contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità.

3. Per particolari professionalità non presenti nell'organico dell'Agenzia e non reperibili attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1, qualora sussistano esigenze temporanee, sono attivati rapporti di lavoro a tempo determinato, previo confronto con le organizzazioni sindacali sui criteri generali.

4. L'Agenzia Umbria Sanità, applica la normativa prevista per le aziende sanitarie anche in materia di gestione del patrimonio, dell'ordinamento contabile e dell'attività contrattuale.

5. Entro tre anni dalla data di istituzione della Agenzia, la Giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle aziende sanitarie coinvolti nelle attività dell'Agenzia.

Art. 7 quater.
(Finanziamento)

1. L'attività della Agenzia Umbria Sanità viene finanziata con le seguenti fonti:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione per l'espletamento delle attività previste dall'articolo 3, comma 3;

b) proventi per prestazioni e servizi resi;

c) donazione e lasciti accettati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7 quinquies.
(Gestione economica)

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economico-patrimoniale e dimostrati nel rendiconto annuale costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel bilancio annuale di previsione.”.

Art. 7 sexies.
(Disposizione finanziaria)

1. La Regione fa fronte al finanziamento delle funzioni assegnate all'Agenzia Umbria Sanità, con le risorse destinate al servizio sanitario regionale.

2. Il bilancio di esercizio della Agenzia è parte del bilancio consolidato regionale delle aziende sanitarie.

Art. 7 septies.
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" cap 2264/5010."

Art. 8.
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della l.r. 17/2005 sono abrogati.

Art. 9.
(Norma transitoria)

1. All'entrata in vigore della presente legge, tutte le attività conferite al Consorzio costituito per realizzare le finalità di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n.17 e i rapporti giuridici instaurati dallo stesso sono trasferiti, alla Agenzia Umbria Sanità.

TITOLO II
SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA PER LA
PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA
SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE,
L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE
CULTURALE IN AMBITO SOCIO SANITARIO,
DENOMINATA SEDES

Art. 10.

(Soppressione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES)

1. L'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES istituita ai sensi della legge regionale del 9 agosto 1995, n. 33 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia Umbria Sanità.

2. L'Agenzia Umbria Sanità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Agenzia SEDES compresi quelli inerenti il personale.

3. Il personale regionale assegnato all'Agenzia SEDES può essere trasferito, a domanda, all'Agenzia Umbria Sanità secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 17/2005, così come modificato e integrato dalla presente legge.

4. Nel caso di assunzione di personale a tempo indeterminato nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia Umbria Sanità di cui al comma 2 dell'articolo 7 ter della l.r. 17/2005 così come modificato e integrato dalla presente legge, nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con l'Agenzia SEDES, si terrà conto, con le modalità e nei limiti individuati nella prevista procedura selettiva, dell'esperienza, professionalità e competenze acquisite.

Art. 11.

(Abrogazione della l.r. 33/1995)

1. La legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (Istituzione dell'Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario, denominata SEDES) modificata dalla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali – n. 33 del 9 agosto 1995, n. 13 del 27 aprile 2001, n. 11 del 22 febbraio 2005 – in materia di entrata e di spesa) è abrogata.

TITOLO III
MODIFICAZIONE DELLA L.R. 5/1997

Art. 12.
(Modificazione della l.r. 5/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 recante "Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche" è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione con le stesse modalità previste per il controllo delle aziende sanitarie regionali."

Perugia, il 22 GIU. 2006

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]